



Berna, 2 settembre 2015

Destinatari:  
Governi cantionali

### **Modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale (dati rubati): avvio della procedura di consultazione**

Signore e Signori Consiglieri di Stato,

il 2 settembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di modifica in materia di dati rubati della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF; RS 672.5).

Sulla base dell'articolo 7 lettera c LAAF, la Svizzera non entra attualmente nel merito delle domande di assistenza amministrativa fondate su reati secondo il diritto svizzero, come ad esempio il furto di dati bancari. Questa procedura è applicata indipendentemente dal modo in cui lo Stato richiedente è entrato in possesso dei dati.

Questa prassi risulta essere problematica sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale. Secondo gli Stati partner della Svizzera lo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale è autorizzato se le informazioni, originariamente acquisite in modo illegale sono legittimate da una convenzione internazionale. La questione concernente il trattamento di informazioni ottenute illegalmente ha acquisito ancora più importanza a seguito della diffusione su larga scala dei dati della banca HSBC nel mese di febbraio del 2015. Il punto di vista della Svizzera suscita critiche e potrebbe influire in maniera negativa sulla valutazione della Svizzera da parte del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

In questo contesto il Consiglio federale propone di introdurre una precisazione nella LAAF in modo da permettere di entrare nel merito di una domanda basata su dati rubati qualora lo Stato richiedente li abbia ottenuti mediante assistenza amministrativa. Questa soluzione non mette in questione il principio generale secondo cui il furto di dati bancari è un reato, essa permette però di eliminare in modo pragmatico un problema ereditato dal passato che continua a nuocere alle relazioni della Svizzera con i suoi Stati partner e a togliere l'attenzione dai progressi fatti nel settore della trasparenza fiscale in questi ultimi anni.

I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all'indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

La consultazione dura fino al **2 dicembre 2015**.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere entro il suddetto termine i pareri per quanto possibile elettronicamente (in formato PDF e Word) al seguente indirizzo:

[Vernehmlassungen@sif.admin.ch](mailto:Vernehmlassungen@sif.admin.ch)

Per domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione la signora Brigitte Hofstetter, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (tel. 058 464 09 51).

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf